

Ancona 23 Febbraio 2009

Al Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute
NAS

Oggetto: Ossigeno Ozono Terapia

Si fa riferimento alla nota prot. n. 7964/22 del 5 gennaio 2009, pari oggetto.

Rispetto alle richieste in essa formulate si precisa:

1. la pratica di O.O.T. **può essere effettuata in strutture ambulatoriali private in quanto non vietato da norme, regolamenti o ordinanze di urgenza dell'Autorità sanitaria;**
2. la pratica di O.O.T. pur potendo definirsi di carattere invasivo, non è prevista nelle fattispecie di cui all'articolo 5 della L. R. n. 20/2000. Tale pratica, quando fu approvata la suddetta legge, era attività di nicchia e, comunque, soggetta a sperimentazione;
3. come già detto nei precedenti punti 1) e 2), indipendentemente dal fatto che l' Ossigeno Ozono Terapia sia pratica invasiva, **essa non può essere preclusa perché non prevista nell'elenco di cui l'articolo 5 della legge regionale n.20/2000**, che comunque al successivo articolo 8, assoggetta l'ambulatorio medico o chirurgico che sia, ad autorizzazione comunale e anche perché in questo senso si esprime il TAR Lazio con pronunciamento del 3 dicembre 2003 nonché il P.M., in sede di decisione sul dissequestro delle apparecchiature della S.R.L. Medinat, laddove rivela che " **l'attività medica dell'ossigeno ozono terapia in strutture mediche private non è vietata ma soltanto sconsigliata**".

Per una più dettagliata analisi delle posizioni ministeriali e della magistratura amministrativa, si fa rinvio alla nota prot. n. 671299 del 27 novembre 2008 ed al relativo allegato.

Se è permessa una sintesi, **possiamo affermare che l'autorizzazione concessa all'ambulatorio medico o chirurgico che sia non preclude, nell'ambito delle attività dello stesso svolte, la pratica dell'ossigeno ozono terapia in quanto non sussiste alcun divieto normativo o regolamentare né alcuna ordinanza di urgenza emessa dall' Autorità sanitaria.**

D'altro canto le circolari del Ministero della Salute ed il parere del Consiglio Superiore di Sanità, considerata la non esaustività dei dati in letteratura, rilevano l'opportunità che fosse continuata la sperimentazione soltanto in strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, pongono l'accento sulle responsabilità e sulla deontologia professionale del medico che esercita la pratica dell' O. O. T: e puntualizzano la possibilità di effetti collaterali gravi e potenzialmente letali", **ma oltre non vanno.**

Si resta sempre a disposizione e si inviano distinti saluti.

Dr. Carmine Ruta